REGOLAMENTO (CEE) N. 1357/83 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1983

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1055/81, che istituisce un aiuto finanziario temporaneo della Comunità all'Irlanda per la tubercolinizzazione e la ricerca della brucellosi dei bovini prima dei loro spostamenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/81 (4) ha istituito un aiuto finanziario temporaneo della Comunità all'Irlanda per la tubercolinizzazione e la ricerca della brucellosi dei bovini prima dei loro spostamenti ;

considerando che, per rendere più trasparente la ripartizione degli stanziamenti, è necessario raggruppare la totalità delle spese relative alle varie azioni condotte dalla Comunità in campo veterinario nel capitolo delle spese del settore agricolo ;

considerando che, per assoggettare le spese comunitarie originate dall'esecuzione dell'azione in questione a norme di carattere finanziario e monetario e a procedure adeguate, occorre rendere applicabili in tale settore, mutatis mutandis, sia gli articoli corrispondenti del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (6), sia il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1055/81 è modificato come segue :

1. il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. La misura di cui al paragrafo 1 fruisce di un aiuto finanziario della Comunità » ;

2. il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il contributo a carico del bilancio comunitario da iscrivere al capitolo delle spese per il settore agricolo, è valutato in via previsiva, per la durata dell'azione di cui al paragrafo 1 a 6 milioni di ECU » ;

3. all'articolo 3 :

a) nel paragrafo 1, i termini « sono imputabili al Fondo, sezione orientamento » sono sostituiti dai termini « fruiscono dell'aiuto finanziario della Comunità » ;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. La Comunità rimborsa all'Irlanda il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1 » ;

4. il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Alle decisioni della Commissione riguardanti il finanziamento comunitario della presente misura si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 » ;

5. dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 4 bis*

Si applicano, mutatis mutandis, il regolamento (CEE) n. 129/78 e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. C 299 del 16. 11. 1982, pag. 8.
(2) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 86.
(3) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 3.
(4) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 4.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(7) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE